



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA

Verbale n. 9 del 22/02/2018

Oggetto: Procedure di gara rinnovo affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per il quinquennio 2019-2024 per i comuni facenti parte della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale. Atto di indirizzo al Responsabile del servizio.

L'anno duemiladiciotto e questo di ventidue del mese di febbraio alle ore 8:30 nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, si è riunita l'Assemblea per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza il Sig.

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
GIULIANI GIOVANNI	PRESIDENTE	s	
DIBIAGI FRANCESCO	ASSESSORE	s	
BOCCHINI FRANCESCA	ASSESSORE	s	

Presenti 3 Assenti 0
Partecipa il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente
F.to

Il Segretario
F.to

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montana dal 16/03/2018 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.)

Il Segretario
F.to

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

Il Segretario
F.to

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

- Parere in ordine alla sola regolarità dell'atto ai sensi dell'art 49 e 151 del D.Lgs.n.267/00

Il Responsabile del servizio finanziario

Parere di regolarità tecnica

LA GIUNTA COMUNITARIA

PREMESSO che:

- la parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la gestione dei rifiuti, la gestione degli imballaggi, la gestione di particolari categorie di rifiuti, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nonché la bonifica dei siti inquinati;
- la norma nazionale sopra menzionata, che ha abrogato e sostituito il precedente Decreto Ronchi (decreto legislativo n. 22/1997), prevede la gestione integrata dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dalla pianificazione regionale e gestita dall'autorità d'ambito alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- in ogni caso, come previsto all'art. 198 del D. Lgs. 152/2006, sino all'inizio delle attività dell'ATO "i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- La medesima norma prevede altresì che siano i Comuni a disciplinare la gestione dei rifiuti con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscano le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, le modalità del servizio di raccolta, trasporto, le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

PRESO ATTO che:

- la Regione Lazio, con la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, denominata "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti", in attuazione del D.Lgs. 152/2006, definisce le competenze di competenza regionale, provinciale e comunale;
- in particolare, il comma 3, lett. a, dell'art. 7, prevede che il Piano regionale disciplini *"l'individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'ambito provinciale definito dall'articolo 23 del d.lgs. 22/1997"*;
- successivamente, l'art. 12 della medesima legge regionale 27/1998 disciplina le modalità di cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali, prevedendo: "1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali, le province ed i comuni ricadenti nello stesso ambito o sotto - ambito territoriale ottimale, al fine di cooperare per garantire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi, stipulano apposita convenzione, denominata convenzione di cooperazione sulla base del disciplinare tipo adottato dalla Giunta regionale.
2. Nella convenzione di cooperazione sono indicati, tra l'altro:
 - a) le finalità;
 - b) la durata;
 - c) le modalità di coordinamento da parte della provincia;
 - d) le modalità di funzionamento della conferenza di cui al comma 3;

e) la forma di gestione del servizio che, nel caso in cui l'ambito di gestione coincida con quello provinciale, può attuarsi attraverso una convenzione di affidamento della gestione stessa alla provincia da parte dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 24 della legge 142/1990 e successive modificazioni.

3. E' istituita come forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito o sotto - ambito territoriale ottimale, la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province interessati, il cui coordinamento è assicurato dalla provincia nel territorio della quale ricade il maggior numero dei comuni suddetti. Per la stipulazione della convenzione di cooperazione, il presidente della provincia responsabile del coordinamento, convoca la conferenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali nei confronti dei comuni che, a seguito della conferenza, non intendono aderire alla stipula della convenzione di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo provvede in via sostitutiva con le modalità previste dalla normativa vigente;

ATTESO, tuttavia, che, ad oggi, non è stato istituito in Regione l'ente gestore dell'Ambito Territoriale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, così come previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e dall'art. 2 comma 186-bis della Legge n. 191 del 23.12.2009, dal momento che le Conferenze dei Sindaci non sono formalmente costituite come ente gestore degli ATO e che si rende, pertanto, necessario garantire il proseguimento del servizio, nelle more della costituzione e dell'avvio dell'attività di tale organismo;

RICHIAMATA, al riguardo, la recente giurisprudenza contabile secondo la quale, nelle more dell'operatività dell'ente di governo d'ambito, i comuni possono autonomamente procedere all'affidamento del servizio (cfr.: Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia 17/2/2014 n. 20; Tar Toscana n. 991/2014; Tar Campania 6303/2014);

OSSERVATO che la legislazione in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e di gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, è oggetto di continue e sostanziali innovazioni, tuttora in atto;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 prevede all'art.30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

CONSIDERATO che la gestione associata del servizio a livello comprensoriale permette di ottenere vantaggi in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità nel lungo periodo attraverso maggiore capacità di controllo del processo ed economie di scala;

DATO ATTO che questa comunità montana svolge, dal 2013, per le motivazioni anzidette, i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti dei urbani e di igiene urbana e servizi informativi per conto dei Comuni aderenti di Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Valentano, Gradoli, Latera, Onano, Proceno, giusto contratto rep. N. 45 del 13 agosto 2013 stipulato a seguito di regolare procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006;

PRESO ATTO che il contratto, così come successivamente modificato con l'accordo del 14/07/2017, volge a scadenza in data 31/12/2018 e i citati comuni, con i sotto elencati provvedimenti, hanno autorizzato la Comunità Montana a procedere al rinnovo dell'affidamento del servizio, confermando in tal modo la volontà di proseguire nella gestione associata della funzione fondamentale "organizzazione e la gestione del servizio di raccolta, avvio, smaltimento dei rifiuti urbani":

- deliberazione della giunta comunale di Latera n. 1 del 17/01/2018;
- deliberazione della giunta comunale di Onano n. 10 del 18/01/2018;
- deliberazione della giunta comunale di San Lorenzo Nuovo n. 6 del 30/01/2018;
- deliberazione della giunta comunale di Valentano n. 4 del 25/01/2018;
- deliberazione della giunta comunale di Acquapendente n. 19 del 29/01/2018;
- deliberazione della giunta comunale di Grotte di Castro n. 9 del 03/02/2018;
- deliberazione della giunta comunale di Gradoli n. 7 del 22/01/2018;
- deliberazione della giunta comunale di Proceno n. 13 del 22/01/2018;

RILEVATO che, nella predisposizione degli atti propedeutici alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per i comuni di Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Valentano, Gradoli, Latera, Onano, Proceno, il RUP necessita di un opportuno ed efficiente supporto tecnico, considerata la rilevanza comunitaria dell'appalto e anche la peculiarità e la specialità della materia in continua evoluzione e intrisa da costanti aggiornamenti giurisprudenziali;

RITENUTO, pertanto, di formulare indirizzo al responsabile del settore tecnico di predisporre gli atti necessari per l'affidamento di specifico incarico a soggetto esterno di comprovata esperienza nella materia, per la stesura degli atti di gara per il rinnovo dell'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per i comuni di Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Valentano, Gradoli, Latera, Onano, Proceno, e conseguentemente, procedere con la gara per il quinquennio 2019-2024, onde evitare eventuali interruzioni di servizio;

PRECISATO che:

- sulla base delle indicazioni fornite da ciascun comune, la Comunità Montana provvederà a redigere gli schemi dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi e all'indizione e gestione delle procedure di appalto per l'individuazione degli affidatari di tali servizi;
- la cura dei rapporti con l'aggiudicatario così individuato spetterà alla Comunità Montana per tutta la durata dell'affidamento del servizio di Igiene Urbana;
- l'onere economico delle prestazioni che comporranno il servizio farà capo separatamente ed esclusivamente a ciascun comune presso il quale il servizio è svolto, in conformità al contratto di appalto e in relazione ai livelli e ai contenuti di servizio indicati dal Comune di riferimento;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del settore tecnico in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

con votazione unanime, resa nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. FORMULARE indirizzo al responsabile del settore tecnico di predisporre gli atti necessari per l'affidamento di specifico incarico a soggetto esterno di comprovata esperienza nella materia, per la stesura degli atti di gara per il rinnovo dell'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per i comuni di Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Valentano, Gradoli, Latera, Onano, Proceno, e conseguentemente, procedere con la gara per il quinquennio 2019-2024, onde evitare eventuali interruzioni di servizio;

2. PRECISARE che:

- sulla base delle indicazioni fornite da ciascun comune, la Comunità Montana provvederà a redigere gli schemi dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi e all'indizione e gestione delle procedure di appalto per l'individuazione degli affidatari di tali servizi;

- la cura dei rapporti con l'aggiudicatario così individuato spetterà alla Comunità Montana per tutta la durata dell'affidamento del servizio di Igiene Urbana;

- l'onere economico delle prestazioni che comporranno il servizio farà capo separatamente ed esclusivamente a ciascun comune presso il quale il servizio è svolto, in conformità al contratto di appalto e in relazione ai livelli e ai contenuti di servizio indicati dal Comune di riferimento;

3. DARE ATTO che l'unico onere economico che grava sul bilancio comunitario è quello relativo all'incarico per la redazione dei documenti di gara, che dovrà essere comunque inferiore ad €. 16.000, che costituisce il corrispettivo corrisposto per la redazione degli elaborati della precedente gara del 2013, che trova copertura al corrispondente capitolo del bilancio di previsione corrente;

4. DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio;

Quindi con separata votazione, resa parimenti unanime, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.